



CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

IL SINDACO

mail: sindaco@comune.galatina.le.it - pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Prot.n.

Ordinanza n. 35/2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RICOVERO CANI DI PROPRIETÀ DEL SIG. [REDACTED] PRESSO CANILE SANITARIO COMUNALE.

IL SINDACO

Considerato che in data 12.07.2022 alle ore 16.00 circa personale del Comando di Polizia Locale interveniva presso l'abitazione del sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED], per verificare la situazione inerente i cani di proprietà ed in relazione al fatto che la mattina il sig. [REDACTED] era stato ricoverato d'urgenza presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce;

Vista la relazione di servizio redatta dal Comando di Polizia Locale esplicitativa della situazione di che trattasi e della necessità di intervenire in merito al fine di garantire il benessere animale attraverso la cattura e il ricovero degli animali presso la struttura comunale sita in C.da San Vito di Mezio;

Rilevato che trattasi di n. 7 cani di proprietà di cui ai seguenti numero di microchip n. 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED];

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954;

Preso atto della necessità di intervenire per garantire il benessere animale dal momento in cui il proprietario non è in condizioni di garantire il necessario mantenimento e le condizioni di accudimento;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013, recante ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", prorogata con successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 20.07.2017;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per tutte le motivazioni di cui in premessa:

- il ricovero dei cani di proprietà del sig. [REDACTED] di cui ai seguenti microchip 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED] - 38026004[REDACTED], presso la struttura comunale - canile sanitario - sita in C.da San Vito di Mezio;
- che tutte le spese (ordinarie e straordinarie), inerenti le cure veterinarie, il successivo ricovero del cane presso la struttura comunale ed eventuali terapie praticate sono da intendersi ad esclusivo carico del gestore sino al determinarsi della condizione di adottabilità dei cani.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al T.A.R. Puglia (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario



CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

IL SINDACO

mail: sindaco@comune.galatina.le.it - pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

La presente ordinanza oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio secondo le vigenti normative, viene notificata in copia:

- al dott. luigi Giannini, Servizio Veterinario ASL – Lecce, Area A a mezzo mail: siava.uo.galatina@ausl.le.it;
- alla Responsabile della struttura canile sanitario sig. Maria Voltino a mezzo PEC: voltinomaria@pec.it;
- al Comando Polizia Municipale.

Galatina, (data protocollo)



IL SINDACO
Dott. Fabio Vergine